



13890/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/01/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO OLDI
Dott. ANTONIO BEVERE
Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. CARLO ZAZA
Dott. GERARDO SABEONE

- Presidente - SENTENZA
N. 61
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 28854/2011
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) STIRO ALFIO N. IL 27/06/1961 ~~21~~
- 2) STIRO ANGELO N. IL 01/09/1981
- 3) STIRO CARMINE N. IL 01/09/1981
- 4) CONSOLI CONCETTA N. IL 28/04/1964

avverso l'ordinanza n. 338/2010 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del
26/05/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Gabriele Mazzotta* che ha
chiesto l'annullamento con rinvio

Uditi i difensori Avv. *Alfredo Gaito*



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'appello, con ordinanza del 25 maggio 2011, ha accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2010 del GIP del medesimo Tribunale, emessa nell'ambito del procedimento penale a carico di **Stiro Alfio**, indagato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ed ha applicato la misura cautelare reale del sequestro preventivo di due motocicli e della partecipazione in una società in danno di **Consoli Concetta, Stiro Angelo e Stiro Carmine**, rispettivamente coniuge e figli dell'indagato.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione: l'indagato **Stiro Alfio**, a mezzo dei propri difensori, lamentando:

a) una violazione di legge processuale, a cagione del mutamento dell'organo giudicante rispetto a quello avanti al quale si era svolto in precedenza il procedimento camerale;

b) una violazione di legge sostanziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 321, commi 1 e 2 c.p.p.

i terzi interessati **Stiro Angelo, Stiro Carmine e Consoli Concetta**, a mezzo del loro comune difensore, lamentando:

a) una violazione della legge processuale nascente dall'avvenuta duplicazione dell'unico procedimento d'impugnazione della misura cautelare personale in danno dell'indagato Stiro Alfio e di quella cautelare reale in danno degli stessi ricorrenti terzi interessati, con violazione, altresì, dell'unicità della composizione dell'organo giudicante;

b) una violazione di legge e una mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in capo all'indagato Stiro Alfio, alla disponibilità dell'indagato dei beni dei terzi interessati e una sproporzione tra redditi leciti e patrimonio riconducibile al nucleo familiare dell'indagato, con specifico riferimento al tempo dell'effettuato acquisto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.



2. Deve essere affrontata preventivamente la questione in rito, sollevata da tutti i ricorrenti, relativamente alla presunta violazione degli articoli 523, comma 5 e 525, comma 2 c.p.p. non avendo gli stessi concluso per ultimi la discussione ed essendo intervenuto mutamento dell'originaria composizione dell'organo giudicante.

In diritto, quanto alla prima delle due questioni, si osserva come sia giurisprudenza conforme di questa Corte di legittimità il principio secondo cui non è invocabile nella procedura camerale l'operatività della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall'articolo 523 c.p.p., secondo la quale è possibile la replica ed, in ogni caso, l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi (v. da ultimo, Cass. Sez IV 2 febbraio 2011 n. 12482).

Ad ogni buon conto, questa volta in fatto sulla scorta di quanto evidenziato dagli stessi ricorrenti, dall'esame dell'ultimo verbale (udienza 30 marzo 2011) si evince come siano state raccolte, prima della deliberazione, le conclusioni dei terzi interessati nonché quelle già rassegnate in precedenza dall'indagato (udienza 1 dicembre 2010) per cui non si vede quale effettivo pregiudizio per le ragioni della difesa si sia in effetti verificato.

Destituito di valenza è, altresì, il motivo relativo alla violazione del principio della immutabilità del Giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2.

Ora, è pur vero, come sostenuto dai ricorrenti, che tale principio si applichi anche con riferimento ai procedimenti camerale, ma è altrettanto indubbio che non si ha violazione del principio quando il giudizio venga definito da un Giudice dinanzi al quale si siano svolte trattazione e discussione, anche se vengano utilizzati per la decisione atti esibiti dalle parti ad un Giudice diverso o da questo ammessi ovvero acquisiti su istanza di parte (v. le citate, Cass. Sez. III 2 marzo 2004 n. 14755 e Sez. III 29 ottobre 2008 n. 43803).

Del pari è indubitabile, anche questa volta in fatto, come dall'esame dei verbali si evinca che anche se il Collegio originario sia stato diverso da quello poi effettivamente deliberante non vi sia stato, in effetti, lo svolgimento di alcuna attività processuale nuova e tale da pregiudicare, in concreto, la difesa dei ricorrenti, siano essi terzi interessati che lo stesso indagato.

Assorbente risulta essere la considerazione che gli odierni ricorrenti hanno avuto modo di interloquire perfettamente in merito a quanto svoltosi avanti il Giudice dell'impugnazione se è vero che si sono effettivamente difesi, come affermato nel provvedimento impugnato, con ciò dimostrando di aver ben compreso tutto quanto svoltosi nel procedimento.



A ciò si aggiunga, come non siano state neppure evidenziate, con gli odierni ricorsi, circostanze o fatti nuovi risultanti dagli atti del suddetto procedimento che avrebbero, in ipotesi, impedito alle parti stesse di svolgere con completezza la propria attività defensionale.

Pretestuosa è, infine, la doglianza relativa all'avvenuta bipartizione dell'originario procedimento nascente dall'unica impugnazione del Pubblico Ministero e risoltasi, da un lato, in un giudizio su di una misura cautelare personale e, d'altra parte, in un giudizio su di una misura cautelare reale (il presente procedimento), a cagione anche dell'intervento di soggetti terzi interessati, diversi dall'effettivo indagato.

Non si vede né è stata validamente evidenziata alcuna violazione di precetti costituzionali, posto che nessuno è stato giudicato da un organo diverso da quello previsto per legge ovvero, per quanto dianzi espresso, in difformità dalle norme di procedura.

3. Quanto al merito effettivo, giova premettere, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (v. Cass. Sez. V 13 ottobre 2009 n. 43068).

Nella specie, questa volta in fatto, non sembra proprio che l'impugnata ordinanza contenga vizi radicali di motivazione avendo, di converso, sulla base del completo apparato investigativo messo in campo (v. in particolare le effettuate acquisizioni documentali e le susseguenti valutazioni effettuate dai Carabinieri, da pagina 7 a pagina 13 della motivazione) e del robusto quadro indiziario ricavato (v. pagina 4 della motivazione), dato logicamente conto dell'esistenza del fumus commissi delicti, quanto al contestato delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. in capo all'indagato Stiro Alfio.

A ciò si aggiunga come neppure risultino evidenziati eventuali errores in iudicando o in procedendo.

I più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio ritiene di dover condividere, sono poi nel senso che nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo, di cui all'articolo 321, comma 1 c.p.p. il Giudice dell'impugnazione non possa avere riguardo alla sola astratta



configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", debba tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (v. Cass. Sez. V 15 luglio 2008 n. 37695).

La circostanza che restino preclusi per tale Giudice sia l'accertamento sul merito dell'azione penale che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria, non può esimere, infatti, il Tribunale dall'indicazione sia pure sommaria delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria.

Diversamente, infatti, il controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe meramente cartolare e formale.

Nella specie però, il Tribunale dell'impugnazione, con la dianzi evidenziata motivazione logica e immune da vizi, ha dato pienamente conto sia delle emergenze processuali accusatorie che della contrapposta attività defensionale (v. pagina 6 della motivazione), per cui non può essere tacciato di aver violato i principi elaborati da questa Corte e di cui dianzi si è fatto cenno.

Vale, poi, la pena ricordare che, sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo, Cass. Sez. V 22 gennaio 2010 n. 16583), oggetto del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 1 possa essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato, purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Si è persino rilevato che il sequestro preventivo non implichi nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché, alle condizioni sopra evidenziate, non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede.

Infine si osserva che il Giudice a quo, dopo aver correttamente riferito sulla diversità dei requisiti per l'applicazione di una misura cautelare personale ed una reale (secondo l'indicata giurisprudenza di questa Corte e più di recente v. Cass. Sez. I 16 febbraio 2007 n. 15914 e Sez. II 22 marzo 2007 n. 16639, v. pagina 4 della motivazione) abbia vieppiù dato conto, così dimostrando di aver preso in esame il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale del Riesame sulla contestata misura cautelare personale in danno del medesimo odierno ricorrente, di aver tenuto in considerazione le asserzioni defensionali,



disattendendole con una valutazione del tutto logica che questa Corte di legittimità non può prendere in esame quanto agli elementi di fatto evidenziati.

4. In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e ciascuno dei ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17/1/2012.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

